




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 664

**Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA**

*(Conversione in legge del DL n. 169/2022 - approvato dal Senato A.S. 299)*

N. 10 – 13 dicembre 2022



# Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 664

Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA

*(Conversione in legge del DL n. 169/2022 - approvato dal Senato A.S. 299)*

N. 10 – 13 dicembre 2022

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI</b> .....	<b>- 4 -</b>
ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE .....	- 4 -
DIFFERIMENTO DI TERMINI PER L'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE .....	- 4 -
ARTICOLO 1 .....	- 5 -
PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE AL POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO NATO VJTF .....	- 5 -
ARTICOLO 1-BIS .....	- 7 -
INTEGRAZIONE DEI SETTORI DI SPESA NEI CONTRATTI RELATIVI ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI .....	- 7 -
ARTICOLO 1-TER .....	- 7 -
ACQUISIZIONI DI BENI E CESSIONI A TITOLO GRATUITO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI POLITICA MILITARE.....	- 7 -
ARTICOLO 1-QUATER.....	- 8 -
MAESTRI DIRETTORI DELLE BANDE MUSICALI DELLA POLIZIA DI STATO E DELLE GUARDIA DI FINANZA .....	- 8 -
ARTICOLO 2 .....	- 10 -
PROROGA DELLE MISURE PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA.....	- 10 -
ARTICOLO 3 .....	- 13 -
PROROGA DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA TECNICO-SCIENTIFICA E DEL COMITATO PREZZI E RIMBORSO OPERANTI PRESSO L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO .....	- 13 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	664
<b>Titolo:</b>	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato</b>	sì
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatori per le Commissioni di merito:</b>	Bagnasco, per la IV Commissione Loizzo, per la XII Commissione
<b>Gruppi:</b>	FI LEGA
<b>Commissioni competenti:</b>	IV (Difesa) e XII (Affari sociali)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato<sup>1</sup>, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

Gli emendamenti approvati dal Senato, che hanno modificato e integrato il provvedimento in esame, non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

---

<sup>1</sup> A.S. 299.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **ARTICOLO 1, comma 2, del disegno di legge di conversione Differimento di termini per l'esercizio di deleghe legislative**

**La norma**, introdotta dal Senato, differisce da 6 a 18 mesi i termini per l'esercizio delle deleghe legislative recate dalla legge n. 46/2022 (norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo) rispettivamente per:

- il coordinamento normativo<sup>2</sup> del D.lgs. n. 195/1995, recante la disciplina del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, e del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) (lettera *a*)).

Tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'art. 16, comma 1, della suddetta legge indica [lett. da *a*) ad *e*]): l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (lettera *a*)); la novellazione del COM al fine di inserirvi le disposizioni della medesima legge (lettera *b*)); la semplificazione delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa (lettera *d*) e l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile (lettera *e*). Il comma 6 dell'articolo 16 dispone che dall'attuazione della delega in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si evidenzia che con riguardo a tale delega, con specifico riferimento ai principi e criteri di cui alle lettere *d*) ed *e*) è attualmente sottoposto all'esame parlamentare, per l'acquisizione dei prescritti pareri, uno schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti (Cfr. AG 006);

- disciplinare<sup>3</sup> l'esercizio dei diritti sindacali da parte dei militari impiegati in attività operativa, addestrativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, nel rispetto del principio e criterio direttivo dell'armonizzazione della tutela dei diritti sindacali con le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa (lettera *b*)).

Si evidenzia che in base al comma 18 dell'articolo 9 della legge n. 46/2022, dall'attuazione della suddetta delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

---

<sup>2</sup> Delega legislativa recata dall'art. 16, comma 1 della suddetta legge.

<sup>3</sup> Delega legislativa recata dall'art. 9, comma 15 della suddetta legge.

**In merito ai profili di quantificazione** non si formulano osservazioni considerato che alle norme oggetto di novella da parte della disposizione in esame non sono associati effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica e che le stesse sono altresì assistite da vincolo di neutralità finanziaria.

## ARTICOLO 1

### **Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF**

**Normativa previgente.** L'art. 1, comma 1, del DL n. 14/2022 ha autorizzato fino al 30 settembre 2022 la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF), autorizzando a tal fine (comma 4) la spesa di euro 86.129.645 per il 2022.

**La norma,** non modificata dal Senato salvo un coordinamento testuale, proroga, fino al 31 dicembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza (VJTF), di cui all'art. 1, comma 1, del DL n.14/2022 (comma 1).

Viene, altresì, disposto il rinvio all'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge n. 145/2016 recanti le norme in materia di personale, penale e contabile ordinariamente applicate alle missioni internazionali (comma 2).

Dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1, del DL n. 14/2022, che ha autorizzato la partecipazione di personale militare alla NATO VJTF a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 settembre 2022, la relativa RT ha quantificato una spesa pari ad euro 86.129.645. Rispetto a tale quantificazione, la proroga in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo gli oneri ad essa collegati assorbiti dalle minori esigenze finanziarie generate a seguito della rimodulazione temporale dei numeri di personale immesso o da immettere nel teatro operativo per l'intero periodo (1° aprile 2022 – 31 dicembre 2022), come riportato nelle schede tecniche allegate alla relazione tecnica.

Per la consultazione delle suddette schede tecniche e dei complessivi dati e parametri di quantificazione utilizzati si rinvia al testo della relazione tecnica.

Alla luce del ridotto impiego di personale dell'Esercito (645 unità) rispetto a quello inizialmente previsto (1.063 unità), la quantificazione della spesa fino al 30 settembre risulta essere pari a euro 64.962.223, residuando, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre l'importo pari ad euro 21.167.422.

Nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato, il **Governo**<sup>4</sup>, in risposta ai chiarimenti richiesti, ha precisato che il prolungamento dell'impiego del personale militare è da intendersi riferito al periodo decorrente dal 1° ottobre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 e ha confermato la congruità degli effetti finanziari stimati nella relazione tecnica, inclusi anche di quelli riferiti al periodo che intercorre tra la scadenza della precedente autorizzazione di spesa (30 settembre 2022) e l'efficacia del decreto-legge in esame (9 novembre 2022). Inoltre, è stata confermata la correttezza della ricostruzione effettuata nella relazione tecnica in relazione alle minori esigenze finanziarie utilizzate a copertura della prosecuzione della missione, precisando che le unità navali non sono state coinvolte nella proroga al 31 dicembre e che sono stati conteggiati solo 41 giorni di presenza per una parte di personale (418 unità).

**In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi risultanti dalla relazione tecnica e delle valutazioni integrative fornite durante l'esame al Senato, riguardo alla neutralità finanziaria della disposizione. In particolare è stato evidenziato che la proroga della missione NATO VJTF dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che gli oneri ad essa collegati, la cui copertura è assicurata dall'autorizzazione di spesa di euro 86.129.645 per il 2022 disposta dall'art. 1, comma 1, del DL n. 14/2022, risultano assorbiti dalle minori esigenze finanziarie generate a seguito della rimodulazione temporale delle unità di personale da impiegare in teatro operativo per l'intero periodo (1° aprile 2022 – 31 dicembre 2022). Dal raffronto delle Tabelle fornite dalla relazione tecnica con gli analoghi prospetti relativi al decreto-legge n. 14/2022 emerge che rispetto al contingente inizialmente stimato di 1.063 unità di personale dell'Esercito [al netto degli assetti navali e del relativo personale della Marina (215 unità)<sup>5</sup>] soltanto 645 unità sono state e continueranno ad essere impiegate per l'intero

---

<sup>4</sup> Nella Nota messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 6 del 23 novembre 2022.

<sup>5</sup> A tali unità va conteggiato anche il personale di supporto logistico (72 unità), impiegato per 3 giorni complessivi. Tale esiguo impiego operativo, previsto dalla relazione tecnica relativa al DL 14/2022, è stato confermato dalla relazione tecnica del provvedimento in esame.

periodo, mentre le restanti 418 unità sono state impiegate solo per 41 giorni con corrispondenti risparmi nella spesa inizialmente stimata. Si prende atto, altresì, di quanto riferito al Senato in merito al fatto che gli assetti navali non sono stati coinvolti nella proroga al 31 dicembre. Tanto premesso, si prende atto che, in base ai dati di quantificazione riportati dalla relazione tecnica, la prosecuzione di impiego delle 645 unità in ragione della proroga disposta dal 1° ottobre al 31 dicembre risulterebbe realizzabile nell'ambito dello stanziamento originariamente disposto. Su tale presupposto non si formulano osservazioni.

#### **ARTICOLO 1-bis**

##### **Integrazione dei settori di spesa nei contratti relativi alle missioni internazionali**

**La norma**, introdotta dal Senato, novella l'art. 538-bis, comma 1, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare - COM) al fine di ampliare l'elenco dei servizi riferiti alla partecipazione a missioni internazionali in merito ai quali il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare, dall'anno precedente, le procedure per l'affidamento dei relativi contratti di fornitura (comma 1).

Viene, inoltre, specificato che le suddette procedure di affidamento possono essere avviate "anche" nell'anno precedente il finanziamento.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma.

#### **ARTICOLO 1-ter**

##### **Acquisizioni di beni e cessioni a titolo gratuito nell'ambito delle attività di politica militare**

**La norma**, introdotta dal Senato, inserisce l'art. 544-bis nel D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare - COM). La nuova disposizione, **nei limiti delle risorse assegnate**, autorizza il Ministero della difesa all'acquisizione di materiali, nonché di servizi, e alla realizzazione di lavori ed opere, ai fini della successiva cessione a titolo gratuito. Dall'autorizzazione sono esclusi i materiali di armamento (comma 1).

Viene, inoltre, previsto che con uno o più provvedimenti del Capo di stato maggiore della difesa venga definito l'elenco dei materiali, dei servizi, dei lavori e delle opere in riferimento, anche ai fini delle procedure in materia di scarico contabile (comma 2).

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, che autorizza una procedura operante nei limiti delle risorse assegnate.

#### **ARTICOLO 1-*quater***

#### **Maestri direttori delle bande musicali della Polizia di Stato e delle Guardia di finanza**

**La norma**, introdotta dal Senato, modifica l'art. 29 del DPR n. 240/1987 con l'introduzione del comma 1-*bis* in base al quale il Ministro dell'interno può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età (comma 1). Ai relativi oneri finanziari si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del suddetto trattenimento in servizio (comma 2).

Viene, altresì, sostituito con un nuovo testo il comma 2 dell'art. 25 del D.lgs. n. 79/1991 che nella versione vigente fissa al compimento del sessantesimo anno di età la cessazione dal servizio del direttore e del vicedirettore della banda musicale della Guardia di finanza. Il nuovo testo prevede che il direttore cessi dal servizio al compimento del sessantunesimo anno (+1 anno) di età se ricopre il grado di colonnello, confermando l'attuale limite di età se questo ricopre un grado inferiore e con riguardo al vice direttore (comma a 3, lett. *a*)). Viene, inoltre, introdotto l'ulteriore comma 2-*bis*, in base al quale il Comandante generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio del maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza che abbia raggiunto il limite di età, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età (comma 3, lett. *b*)).

In via transitoria, i suddetti nuovi limiti d'età si applicano anche al direttore della banda musicale della Guardia di finanza in servizio al 1° dicembre 2022. Qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame l'interessato risulti cessato dal servizio per limiti di età, lo stesso può essere riammesso in servizio a decorrere

dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio (comam 4).

Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 3 e alla durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 3 (comma 5).

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**, e di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare la neutralità finanziaria delle norme, con specifico riguardo alla compensatività degli oneri recati dalle stesse, che estendono l'attività in servizio dei direttori delle bande musicali della Polizia di Stato e della Guardia di finanza oltre i limiti d'età previsti dalla vigente normativa, a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali dei rispetti Corpi disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si osserva che i commi 2 e 5 dell'articolo 1-*quater*, provvedono agli "oneri finanziari" derivanti dalle disposizioni in materia di trattenimento in servizio - rispettivamente - dei maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali delle due predette amministrazioni disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rileva che la disposizione, da un punto di vista meramente formale, come già segnalato in precedenti occasioni in relazione a norme di analogo tenore, non appare formulata in modo pienamente appropriato, giacché contiene il riferimento agli "oneri finanziari", in relazione all'attuazione di disposizioni cui si provvede a valere su risorse disponibili a legislazione vigente.

## ARTICOLO 2

### **Proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria**

**La norma** estende di 6 mesi (30 invece di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 150/2020) il periodo massimo disposto a normativa vigente per l'applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, la cui scadenza era prevista all'11 novembre 2022. Dalla proroga sono escluse alcune disposizioni già oggetto di modifica da parte di successivi interventi a sostegno del sistema sanitario regionale, relative al compenso aggiuntivo in favore dei Commissari degli enti del Servizio sanitario regionale, al potere del Commissario ad acta di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate e, infine, alla previsione di contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del SSR Calabria.

Si dispone inoltre che i Commissari straordinari decadano, ove non confermati con le medesime procedure già previste alla vigente normativa, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2, oggetto di modifiche di carattere formale durante l'esame in Senato, definisce gli oneri che derivano dalla disposizione di proroga di cui al comma 1, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 4, del citato DL. 150/2020, il cui effetto è l'estensione dell'autorizzazione all'AGENAS a prorogare i contratti di lavoro flessibile nel limite di 25 unità per attività di supporto al Commissario. A tali oneri si provvede, nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 euro per il 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale.

La stessa norma di copertura definisce inoltre la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quantificato in misura pari a euro 132.200 per l'anno 2022 e a euro 297.500 per l'anno 2023. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del MEF per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
<b>Maggiori spese correnti</b>									
AGENAS – proroga di contratti di lavoro flessibili				0,3	0,6		0,3	0,6	
<b>Minori spese correnti</b>									
Tabella A – Ministero salute				0,1	0,3		0,1	0,3	
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
AGENAS – proroga di contratti di lavoro flessibili - effetti riflessi				0,1	0,3		0,1	0,3	

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione determina oneri in relazione alle norme, in cui effetto è prorogato di 6 mesi, recate dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 150/2020 che autorizza l'AGENAS a prorogare:

- i contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità il cui costo unitario annuo è stimato 46.727,00 comprensivo di oneri riflessi mentre l'onere anno è pari a 1.168.193 euro secondo la relazione tecnica. A questo importo va aggiunto l'onere per trasferte il cui costo unitario è di 500 euro comprensivo di vitto, alloggio e viaggio. Considerando 2 trasferte al mese si costo annuo totale trasferte di 2 trasferte x 25 unità x 12 mesi è pari a 300.000 euro;
- 12 unità di personale di cui 2 di livello dirigenziale. In posizione di comando. Per queste l'onere aggiuntivo deriva dalla differenza del trattamento accessorio medio di provenienza (comparto Ministeri) e quello corrisposto dall'AGENAS. Il maggior fabbisogno è quantificato in 5.000 euro x 10 unità non dirigenziali = euro 50.000 e 11.000 euro x 2 unità dirigenziali = 22.000 euro. Totale annuo euro 72.000 comprensivo di oneri riflessi.

La relazione tecnica, a conferma della capienza del bilancio dell'Ente, evidenzia che l'Agenzia ha registrato negli ultimi 5 anni un avanzo di circa 6 milioni di euro annui mediamente.

L'onere annuo ammonta a  $1.168.193 + 300.000 + 72.000 = 1.540.193$ .

Effettuando i dovuti calcoli si ricava che l'onere per due mesi ammonta a 256.698,83 euro e corrisponde all'autorizzazione di spesa disposta per il 2022 dalle norme. Quello relativo a quattro mesi è pari a 513.397,66 euro che è inferiore di circa 64.100 euro alla autorizzazione di spesa per il 2023.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni considerato che la quantificazione dell'onere recata dalle norme è per il 2022 in linea con la stima che è possibile ricavare utilizzando i dati della relazione tecnica, mentre quella del 2023 prevede una spesa addirittura superiore a quella che si determina utilizzando i medesimi dati. Nulla da osservare altresì per quanto concerne la copertura disposta dalle norme in misura dell'onere quantificato in quanto tale riduzione dell'onere si giustifica a causa degli importi che si prevede di incassare a titolo di imposte e contributi sulle retribuzioni erogate (cosiddetti effetti riflessi o indotti). Parimenti non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato che appaiono avere carattere ordinamentale.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si evidenzia che il primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dalla proroga di sei mesi dei contratti di lavoro flessibile di cui si avvale l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), quantificati nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 per l'anno 2023, mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione della medesima Agenzia, come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale<sup>6</sup>.

Il secondo periodo del citato comma 2 dell'articolo 2 provvede invece alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle predette disposizioni di proroga - pari a euro 132.200 per l'anno 2022 e a euro 297.500 per l'anno 2023<sup>7</sup> - mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, relativo al bilancio triennale 2022-2024, di competenza del Ministero della salute.

---

<sup>6</sup> Come riportato nella relazione tecnica al testo originario del presente decreto-legge, il bilancio dell'AGENAS ha registrato negli ultimi 5 anni un avanzo pari mediamente a 6 milioni di euro.

<sup>7</sup> Come chiarito dal Governo nella citata seduta della 5ª Commissione bilancio del Senato della Repubblica del 24 novembre 2022, l'impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari al 51,5 per cento della spesa complessiva, è dovuto alla nettizzazione degli effetti fiscali riflessi.

Al riguardo, per quanto riguarda l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, si prende atto di quanto chiarito dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato<sup>8</sup> in ordine al fatto che il predetto utilizzo - limitatamente alla quota parte impiegata a copertura degli oneri derivanti dalla citata proroga semestrale - non pregiudica in alcun modo le altre iniziative programmate dall'Agenzia.

Per quanto riguarda invece la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025.

### **ARTICOLO 3**

#### **Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco**

**La norma** proroga dal 15 ottobre 2022 al 28 febbraio 2023 l'attuale composizione della Commissione consultiva tecnico-scientifica (composto da 10 membri) e del Comitato prezzi e rimborso (composto da 8 membri) operanti presso l'AIFA (comma 1).

Con norma approvata nel corso dell'esame al Senato si prevede che, scaduto il termine sopra indicato, i due organismi citati siano soppressi e le relative funzioni attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e con le modalità individuati con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma l-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35. Inoltre, a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA, si dispone la soppressione del comma 4) lettera a) dell'articolo 48 del decreto legge n. 269/2003 che includeva tra gli organi dell'AIFA il suo direttore generale (commi 1-*bis* e 1-*ter*). Si prevede che all'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1-*quinqies*).

---

<sup>8</sup> Si veda, in proposito, la seduta della 5ª Commissione bilancio del Senato della Repubblica del 24 novembre 2022.

**La relazione tecnica**, riferita al testo originario dell'articolo, afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**In merito ai profili di quantificazione**, con riferimento alle norme recate dalla formulazione originaria dell'articolo non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Con riferimento alle norme introdotte dal Senato e che prevedono la soppressione della Commissione consultiva tecnico-scientifica (composto da 10 membri) e del Comitato prezzi e rimborso (composto da 8 membri), nonché l'istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco, si prende atto dell'inserimento della clausola di invarianza recata dal comma 1-*quinquies* e che il numero dei componenti degli organismi soppressi è superiore a quello della Commissione di futura istituzione. Non formulano quindi osservazioni nel presupposto, sul quale sarebbe comunque necessaria una conferma, della compensatività fra gli oneri associati alle soppressioni e quelli associabili all'istituzione degli organi.